

chi un mezzo alle giornaliere occorrenze del misero Popolo, e non sia egli ne' suoi bisogni reso vittima d'angarie, e vessazioni, trovasi necessario, dopo le scorse variazioni, e vicende a regola immancabile degli esercenti qualunque ispezione nei Banchi stessi, ed a conforto, e tutela dei ricorrenti, di render noto, previa la riportata superiore approvazione del Regio Governo, quanto segue.

Restano richiamate, e ripristinate nel pieno loro vigore le leggi tutte, discipline, e penalità vigenti all' Epoca primo Gennaio 1796., fra le quali importantissima è quella, perchè decisiva dell' oggetto della sua istituzione, che il numerario serva a perenne circolazione, e comodo del più misero, la quale vieta anche rigorosamente ai Banchieri di ricevere da una stessa Persona più di un Pegno al giorno per ogni Banco.

Invigileranno li cinque Sopra Banchi colla loro responsabilità, che sia questa rigorosamente osservata, tenendo lontano da essi Banchi li così detti Pegnaroli, da qualche tempo sparsi per la Città, li quali anzichè spedire li Pegni sulli Monti della Terra-Ferma, a più comodo loro lucro si son fatto lecito spesse volte di portarli nei detti Banchi, assorbindo quindi in un giorno quella grandiosa summa, che si vuole tutta riservata ai bisogni dei più miseri, che me-